

## **STATUTO**

### **MICROMAG ALTRO TIRRENO COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA FRANCESCO DA BUTI  
20

Numero REA: PI - 203206

Codice fiscale: 02385840505

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 28-10-2020 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A" Raccolta 74

## **STATUTO Cooperativa Micro MAG Altro Tirreno**

### **ART. 1 (Costituzione)**

È costituita la Cooperativa denominata "MicroMAG Altro Tirreno Cooperativa Sociale", Cooperativa Sociale di tipo A, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), l. 381/1991, ("Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi"), siglabile "Coop. MicroMAG Altro Tirreno".

La cooperativa rientra tra i soggetti le cui attività sono disciplinate dal Testo Unico Bancario e dal d.m. 176/2014 e s.m.i., per lo svolgimento di "attività di microcredito a titolo esclusivo o congiuntamente all'esercizio di un'attività che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria".

### **ART. 2 (Sede e durata)**

La Cooperativa ha sede nel comune di Pisa e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nei modi e nei termini di legge. La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata, oppure sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea straordinaria. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal libro V titolo VI c.c. e, per quanto non previsto dal libro V titolo VI c.c., in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

### **ART. 3 (Scopo sociale)**

La Cooperativa ha lo scopo di far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione, dell'autogestione e dell'associazionismo di base, ponendosi in un quadro generale di critica del sistema finanziario prevalente. Essa si pone, infatti, nell'ottica di una finanza reale, non speculativa, mutualistica, condivisa e partecipata, che ponga al centro la persona e la sua promozione da parte degli individui e della collettività, mirando a ottenere un riequilibrio delle differenze di possibilità e di realizzazione attraverso un'economia in cui prevalgano criteri di equità e socialità e garantendo la massima trasparenza nell'intera filiera del denaro.

La Cooperativa - una volta ottenute le necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle vigenti leggi - intende:

a) operare nell'esercizio dell'attività di microcredito in via esclusiva o, se consentito, assolutamente prevalente o congiuntamente all'esercizio di attività che abbiano per obiettivi l'inclusione sociale e finanziaria;

b) perseguire con rigore il principio dell'abolizione degli interessi finanziari sostenendosi con modalità diverse e, segnatamente, mediante:

- sobrietà gestionale;
- partecipazione responsabile mediante l'autotassazione e l'autofinanziamento dei soci;
- percorsi di accompagnamento nell'ambito dei finanziamenti richiesti;
- raccolta fondi e/o contributi;
- recupero costi vivi direttamente connessi alla pratica;

c) sostenere iniziative che promuovano:

- la cultura di un uso responsabile e critico del denaro, sia da parte delle persone che di enti pubblici e privati, concependo il denaro come mezzo di scambio e non come bene in sé o come strumento di potere con le sue logiche di esclusivo accumulo, profitto e competizione;
- l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
- la riduzione dell'impatto ambientale, la tutela del territorio e la rinnovabilità delle risorse;
- attività fondate su percorsi creditizi condivisi e sostenibili, basati su garanzie personali e relazionali;
- la nascita e lo sviluppo di altre iniziative finanziarie che perseguano gli stessi fini e siano in sintonia con i principi e i valori della Cooperativa, salvaguardandone le rispettive autonomie; tra queste assumono particolare rilievo le realtà di microcredito già esistenti o in divenire;

- l'autogestione intesa come promozione di una più profonda coscienza collettiva che faccia sperimentare un modo partecipativo di organizzarsi nel lavoro e nella vita di gruppo;
- la nascita e lo sviluppo di nodi territoriali, organizzati in forma di gruppi di soci, che costituiscono il principale strumento attraverso il quale la cooperativa persegue i propri obiettivi di mutualità e autogestione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la Cooperativa potrà instaurare con i propri Soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In tal caso, i Soci della Cooperativa perseguiranno anche lo scopo mutualistico della continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci saranno disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 l. 142/2001 (*"Regolamento interno"*).

La Cooperativa potrà - nel caso in cui le vigenti leggi lo consentano - svolgere attività anche verso terzi, purché in modo non prevalente e comunque in sintonia con lo scopo sociale.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo dovrà rispettare comunque il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci.

Potranno essere redatti, nel rispetto della legge e dello Statuto, regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e Soci.

#### **ART. 4 (Oggetto Sociale)**

Per il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art. 3, la Cooperativa potrà, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni:

- a) svolgere e sviluppare attività di microcredito ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 111, comma 4, d.lgs. 385/1993, nel testo modificato dal d.lgs. 141/2010 e dal d.lgs. 169/2012 e s.m.i., dall'art. 11 d.m. 176/2014, in particolare concedendo finanziamenti a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, nei limiti quantitativi stabiliti dalla legge, persone non assistite da garanzie reali, accompagnate dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, con lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario;
- b) promuovere servizi di alfabetizzazione finanziaria, gestione bilanci familiari, formazione ed informazione sui temi dell'inclusione sociale e finanziaria, della finanza etica, del microcredito;
- c) svolgere attraverso vari mezzi un'azione di sensibilizzazione della opinione pubblica e delle realtà presenti sul territorio sui temi dell'inclusione sociale e finanziaria, della finanza etica, del microcredito;
- d) collaborare e cooperare con altre associazioni, organizzazioni, istituzioni pubbliche o private per progetti di inclusione finanziaria e sociale attraverso strumenti di microcredito e microfinanza rivolti alle fasce più deboli e più svantaggiate della popolazione;
- e) stipulare accordi di collaborazione ed assumere partecipazioni in società cooperative e non, associazioni o entità di varia natura che operino in armonia con lo scopo sociale;
- f) compiere ogni altra attività sia utile al raggiungimento degli scopi sociali, come ad esempio:
  1. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati;
  2. accedere a finanziamenti pubblici o privati;
  3. svolgere ogni altra operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria consentita dalla legge;

Con l'approvazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa potrà, inoltre, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies del c.c.

La Cooperativa potrà infine ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, e le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

#### **SOCI**

##### **ART. 5 (Soci)**

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al limite stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come Soci:

- 1) Le persone fisiche:
  - a) che abbiano compiuto 18 (diciotto) anni di età;

- b) che possano contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della Cooperativa;
  - c) che condividano i fini sociali.
- 2) Le persone giuridiche:
- a) che operino in conformità ai fini e allo scopo sociale della Cooperativa, e quindi non perseguendo prevalentemente il lucro e agendo, invece, per il benessere del territorio;
  - b) che possano contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della Cooperativa.

#### **ART. 6 (Ammissione Soci)**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta, preferibilmente in forma di messaggio di posta elettronica semplice, al consiglio di amministrazione.

- 1) La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:
- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
  - b) indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
  - c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge;
- 2) La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata da:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - b) eventuale visura camerale;
  - c) la delibera di autorizzazione o l'atto autorizzativo con indicazione della persona fisica designata a rappresentare verso la cooperativa la persona giuridica;
  - d) l'ammontare delle quote che la persona giuridica intende sottoscrivere, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge.

Tale vincolo non sussiste nei confronti dei soci fondatori e nell'ambito di convenzioni stipulate con soggetti soci per la concessione di piccoli prestiti di prossimità. Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente, nonché una dichiarazione di attenersi ai regolamenti della cooperativa, dei quali si dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal presente statuto o da altre leggi in tema di cooperazione o di intermediari finanziari, delibera sulla domanda entro 21 (ventuno) giorni. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito libro. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. L'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **ART. 7 (Adempimenti nuovi soci)**

Il nuovo Socio deve versare integralmente l'ammontare delle quote sottoscritte nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 8 (Obblighi e diritti dei soci)**

Aderendo alla Cooperativa i Soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa;
- c) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo precedente.

I soci inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione delle strategie della cooperativa;
- b) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- c) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta contribuendo all'attività dell'impresa sociale a seconda delle capacità e possibilità di ciascuno.

#### **ART. 9 (Perdita della qualità di Socio)**

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, o decesso.

#### **ART. 10 (Recesso)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il recesso è consentito qualora il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, non ne condivida più i contenuti oppure si trovi in condizioni di stretta necessità finanziaria. Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso, e provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa ai sensi dell'art. 2532 c.c. ("Recesso del socio"). Per i rapporti mutualistici esso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda i soli rapporti mutualistici, può dare effetto al recesso anche in un momento precedente.

#### **ART. 11 (Esclusione)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge il consiglio di amministrazione può escludere, dandone motivata comunicazione all'assemblea, il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggi, moralmente o materialmente la cooperativa, o svolga attività in contrasto o concorrenza con essa;
- c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni legalmente adottati, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Contro la delibera di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### **ART. 12 (Decesso)**

In caso di morte del socio, il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuato agli eredi, qualora essi, se in possesso dei requisiti per l'ammissione, non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, seguendo le procedure previste per l'ammissione, anche con ripartizione delle quote. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso delle quote, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulta chi sono gli eredi aventi diritto e la nomina di un rappresentante comune delegato alla riscossione. In caso gli eredi non richiedano entro 15 (quindici) mesi dal decesso del Socio il rimborso della quota, essa verrà destinata a riserva ordinaria, rimanendo impregiudicato il diritto di credito spettante agli eredi del socio defunto.

#### **ART. 13 (Comunicazioni sulla perdita della qualità di Socio)**

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci destinatari, i quali possono ricorrere al Tribunale. Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni comporta l'accettazione del provvedimento.

#### **ART. 14 (Rimborso delle quote)**

La liquidazione delle quote al socio receduto od escluso o ai suoi eredi, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura però mai superiore all'importo effettivamente versato. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. Qualora non avvenga il ritiro delle quote entro nove mesi da parte del socio debitamente avvisato a termini di legge, l'importo relativo sarà devoluto a riserva ordinaria, rimanendo impregiudicato il diritto di credito. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle quote. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa e verso i terzi gli eredi del Socio defunto.

#### **ART. 15 (Trasferimento e cessione delle quote)**

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, senza che al socio cedente sia comunicato alcunché, lo stesso è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le quote della cooperativa purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545-*quinquies* c.c., e l'acquisto o il rimborso deve essere fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### **ART.16 (Strumenti finanziari)**

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi, ai sensi dell'art. 2526 c.c. L'emissione di strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

### **PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **ART. 17 (Patrimonio)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25,00 (venticinque) cadauna; la cooperativa ha facoltà di non emettere titoli; il tutto salvo le eventuali eccezioni di legge e/o prescrizioni del presente statuto;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli utili netti di gestione di cui all'art. 20, e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci deceduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti, a norma dell'art. 14;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

#### **ART. 18 (Esercizio sociale)**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **ART. 19 (Bilancio annuale)**

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 c.c. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

#### **ART. 20 (Destinazione dell'utile)**

Gli utili netti di gestione annuali saranno così suddivisi:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
- c) una eventuale quota destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, a norma dell'art. 7 l. 59/1992 e s.m.i., e comunque nei limiti consentiti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinaria, indivisibile.

#### **ART. 21 (Ristorni)**

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- mediante aumento proporzionale del rispettivo capitale sociale con l'emissione di nuove quote;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

#### **ART. 22 (Riserve)**

Durante la vita della Cooperativa è vietato ripartire le riserve tra i Soci. In caso di scioglimento della cooperativa è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **ART. 23 (Obbligazioni sociali)**

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, e di conseguenza i soci solo nei limiti delle quote sottoscritte.

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 24 (Organi sociali)**

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

## **ASSEMBLEA**

### **ART. 25 (Forme, tempi e luoghi di convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché in Italia. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità con la legge e con il presente statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni previsti dall'art. 19. Può nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale. Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci oppure dal collegio sindacale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice a ciascun Socio e da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. La trasmissione della lettera di convocazione può avvenire anche attraverso posta elettronica. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco degli argomenti da trattare;
- b) il luogo designato per la riunione;
- c) giorno e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione: quest'ultima deve tenersi in un giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

### **ART. 26 (Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio e la destinazione degli utili;
- b) nominare gli amministratori ed eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) nominare i sindaci, il presidente del Collegio Sindacale o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) determinare la misura degli eventuali compensi da corrisponderli agli Amministratori per la loro attività collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci; qualora l'assemblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche sociali si intendono gratuite;
- e) approvare gli eventuali regolamenti interni;

- f) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- h) deliberare in merito alle richieste di finanziamento presentate all'assemblea dal Consiglio di Amministrazione, se le stesse sono state raccolte e valutate direttamente dalla Cooperativa;
- i) autorizzare l'eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative;
- j) deliberare sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- k) autorizzare le operazioni di cui all'art. 4, lettera f) punto 3.

#### **ART. 27 (Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori;
- c) sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

#### **ART. 28 (Svolgimento dell'Assemblea)**

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con i versamenti dovuti. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema di alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un segretario che lo assista nello svolgimento dall'Assemblea, scelto anche tra non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. È possibile che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con altri mezzi di telecomunicazione e videoconferenze, secondo quanto sarà indicato dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. In questi casi l'avviso suddetto deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

#### **ART. 29 (Validità delle delibere)**

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

La Cooperativa MicroMAG Altro Tirreno, facendo proprio lo spirito nonviolento, per le deliberazioni adotta prioritariamente il metodo cooperativo del "Consenso", in base al quale si prendono decisioni che riflettono la volontà del gruppo intero, non solo della maggioranza: ogni socio ha dunque il diritto/dovere di esprimere la propria opinione relativamente alle proposte in discussione e nessuna proposta è adottata finché non si raggiunga una decisione pienamente condivisa. Ove residuino problemi al termine della discussione, tutti i soci presenti possono decidere, pur evidenziando che non esiste pieno accordo, che la proposta venga comunque adottata.

In presenza di un eventuale stallo decisionale, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, l'assemblea adotta il "metodo a maggioranza" ed ogni socio ha diritto ad un voto. In questo caso le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della Cooperativa e sullo scioglimento anticipato le delibere, in mancanza di approvazione generale, devono comunque essere prese con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i presenti. In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di

recedere dalla Cooperativa, e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 30 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero. Gli amministratori devono essere scelti tra i soci. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendo tra i suoi membri e qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, il Presidente ed il Vice Presidente. Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Cooperativa.

### **ART. 31 (Durata del Consiglio di Amministrazione)**

Gli Amministratori durano in carica 2 (due) esercizi e sono rieleggibili.

### **ART. 32 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori dalla sede purché in Italia ma almeno 4 (quattro) volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione che pervenga non meno di otto giorni prima della riunione. Tale comunicazione potrà avvenire attraverso lettera o posta elettronica o, nei casi di urgenza, tramite qualunque mezzo che assicuri la ricezione, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. È possibile che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con altri mezzi di telecomunicazione e videoconferenze. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle delibere. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato all'uopo.

### **ART. 33 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, in conformità delle leggi e dello statuto. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci;
- c) stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) deliberare nell'ambito di convenzioni stipulate con soggetti soci per la concessione di piccoli prestiti di prossimità;
- e) conferire procure sia generali, purché per affari determinati, che speciali, fermo restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione all'art. 35;
- f) regolare i rapporti di lavoro che fanno capo alla Cooperativa;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
- h) presentare all'assemblea le richieste di finanziamento eventualmente raccolte e valutate direttamente da MicroMAG AT;
- i) nominare l'eventuale Comitato Esecutivo o altri organismi tecnici;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, o in qualsiasi grado di giurisdizione, di contrarre mutui assumendo gli oneri relativi, di assumere ordini in merito a finanziamenti agevolati, di rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici;
- k) compilare eventuali regolamenti interni.

### **ART. 34 (Rinuncia, decadenza e scadenza dei Consiglieri di Amministrazione)**

I consiglieri che intendano rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. I Consiglieri decaduti, rinunciatari, o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio possono anche non essere sostituiti.. La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

#### **ART. 35 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, e in mancanza di questo ad un Consigliere delegato dal Consiglio. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente o del Consigliere delegato dal Consiglio, attesta di per sé l'assenza e l'impedimento del Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità o accertamento al proposito.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **ART. 36 (Composizione e durata del Collegio Sindacale)**

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti ai sensi dell'art. 11, comma 2 punto c), d.m. 176/2014, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all'art. 8, comma 1, d.m. 176/2014 e per cui non ricorrano le condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

È facoltà dell'assemblea, ove lo ritenga opportuno, nominare i tre membri effettivi e i due supplenti del collegio eletti anche tra coloro i quali non rivestono la qualità di socio. In tal caso l'Assemblea provvederà alla nomina del Presidente. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, revoca, decadenza e subentro si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti. L'entrata in carica da parte dei sindaci supplenti avverrà solo dopo la loro espressa accettazione. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della cooperativa, tranne che l'assemblea ordinaria deliberi diversamente o la legge lo imponga; in tal caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina e per la durata della carica.

##### **ART. 37 (Poteri del Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma, c.c. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2478, primo comma n. 4, c.c. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci, sotto propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

##### **ART.38 (Clausola di mediazione)**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla

interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, dovranno essere sottoposte ad un preventivo tentativo di mediazione da tenersi secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 39 (Regolamento interno)**

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da un regolamento interno, da compilarli dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi da parte dell'Assemblea.

### **ART. 40 (Scioglimento della Cooperativa)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, e stabilendone i poteri. In caso di scioglimento e liquidazione della cooperativa l'intero patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui all'art. 26, comma 1 lett. c), D.L.C.P.S. 1577/1947 e s.m.i., deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al primo comma dell'art. 11 l. 59/1992.

### **ART. 41 (Rinvio)**

Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente statuto per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono di fatto essere osservate. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Emilio Mariotti

- “ Michele Bacchereti
- “ Mario Vincenzo Facchini
- “ Brunella Bartolini
- “ Ida Chiarini
- “ Cesare Bartolini Notaio

===\*===\*===

**13 di 13**